



Tonucci & Partners

MEMO

Decreto Fiscale 2020

Novembre 2019

DIPARTIMENTO LAVORO

MEMO 12.11.19

“Decreto Fiscale 2020”: i sostituti del sostituto di imposta negli appalti/subappalti di opere e servizi

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, c.d. “Decreto Fiscale”, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 252 introduce importanti novità che riguardano anche i sostituti d'imposta negli appalti/subappalti di opere e servizi.

Sostituto d'imposta negli appalti/subappalti di opere e servizi.

Con L'art. 4 D.L. 124/2019, viene introdotto nel “corpus” del D.Lgs. n. 241/1997 un nuovo articolo, il 17-bis, attraverso il quale si stabilisce che dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi di affidamento di un'opera o di un servizio (appalto, affidamento, subappalto e, come ricorda la relazione tecnica di accompagnamento, subfornitura ed in tutti gli altri contratti ove si realizza un decentramento produttivo), il committente è tenuto a versare ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati nell'ambito delle prestazioni.

Il secondo comma dell'articolo in esame specifica che si tratta di tutte le ritenute fiscali operate delle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale dipendente direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

I committenti gravati dai nuovi oneri sono gli Enti, imprese pubbliche e private e condomini che operano quali sostituti d'imposta: l'obbligo si riferisce soltanto ai lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Modalità operative

Gli importi da versare devono essere trasferiti dalle imprese esecutrici, su uno specifico conto corrente bancario o postale del committente entro almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza prevista per il versamento (il giorno 16 di ogni mese o il primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade di sabato o festivo). Il conto corrente dovrà essere comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle eventuali imprese subappaltatrici.

Il committente dovrà versare poi le somme ricevute con le modalità di versamento mediante delega (art. 19 D. Lgs. 241/97), indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato eseguito.

L'art. 4, co. 5 prevede un ulteriore adempimento perché entro il suddetto termine al committente deve essere trasmesso attraverso PEC l'elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente ed identificati attraverso il codice fiscale con:

- Dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno;
- Retribuzione corrisposta al lavoratore e collegata alla predetta prestazione;
- Le ritenute fiscali eseguite, con separata indicazione di quelle collegate alla prestazione stessa;
- Tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe per effettuare il versamento;
- I dati identificativi del bonifico relativo alla provvista inviata al committente.



Compensazione

Qualora alla data prevista per l'invio dei dati, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima potrà inviare al committente una richiesta di compensazione (anche parziale) delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute con il credito relativo ai corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. È, tuttavia, preclusa la facoltà di ricorrere alla compensazione per l'estinzione di debiti per contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso del contratto, sulla retribuzione dovuta ai lavoratori direttamente impiegati per l'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Contratti di appalto caratterizzati da forte impiego di manodopera

Con la novella legislativa in esame, viene inoltre introdotta una forte stretta fiscale sui contratti ove viene previsto un forte impiego di manodopera con l'inserimento di una norma all'interno del comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, finalizzata alla introduzione del meccanismo del "*reverse charge*".

In altre parole, nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti, comunque, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente (ad esempio, macellazione, gestione delle mense aziendali, logistica, ecc.) e con l'utilizzo di beni strumentali di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l'IVA viene pagata direttamente dal committente: fanno eccezione le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti e società individuati dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e delle Agenzie per il Lavoro.

Responsabilità

Il committente diventa responsabile del versamento delle ritenute effettuate dalle imprese esecutrici entro i limiti delle somme dei bonifici ricevuti nel suddetto termine di 5 giorni previsto e dei corrispettivi maturati e non corrisposti alla stessa data. Parimenti, è integralmente responsabile il committente che non comunichi "*tempestivamente*" alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, il conto corrente su cui versare le ritenute ovvero abbia effettuato pagamenti ad imprese inadempienti.

Dall'altra parte, qualora le imprese esecutrici non rispettino il termine previsto per trasmettere i dati e per disporre il bonifico contenente le ritenute, o trasmettano una richiesta di compensazione per crediti inesistenti/inesigibili, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi vincolando le somme al versamento delle ritenute ed informare l'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

Alle imprese, in tal caso, è preclusa ogni azione esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito verso il committente, fino al versamento delle ritenute. Se nell'arco dei 90 giorni, le imprese provvedono a versare le ritenute al committente e ad inviare i dati o la comunicazione di compensazione, il committente effettuerà i dovuti versamenti ricorrendo al ravvedimento operoso con rivalsa di interessi e sanzioni.

I committenti sono obbligati altresì ad inviare alle imprese esecutrici, entro i successivi 5 giorni, a mezzo PEC, l'avvenuto pagamento; in caso contrario le imprese dovranno comunicare tale omissioni all'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni in caso di inadempimento

Nei confronti dei soggetti obbligati che non eseguono, in tutto o in parte i versamenti alle scadenze dovute, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lds. n. 471/1997 (30% per ogni importo non versato: per i versamenti effettuati con un ritardo compreso in 90 giorni, l'importo è ridotto della metà. Per i versamenti effettuati entro i 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo). Inoltre per chiunque, obbligato, che non esegua alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, trova



applicazione l'art. 10-bis del D.Lds. n. 74/2000, con le relative soglie di punibilità il quale afferma che: *“è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta dovute sulla base della stessa dichiarazione risultante dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta”*.

Versamento diretto per opzione

E' prevista la facoltà di effettuare il versamento diretto delle ritenute da parte delle imprese esecutrici, in presenza dei seguenti requisiti (da certificare al committente informandolo dell'esercizio di tale opzione):

- essere in attività da almeno 5 anni o aver eseguito, nei 2 anni precedenti, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per tributi e contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro per i quali sia ancora dovuto il pagamento o non vi siano provvedimenti di sospensione.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (quindi entro la fine di marzo 2020) previo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno messe a disposizione delle singole imprese la certificazione dei requisiti ed un apposito servizio utile ai committenti per verificarne l'autenticità.

Tutte le suddette specifiche in merito agli oneri, responsabilità e operatività del nuovo assetto fiscale previsto per gli appalti e subappalti di opere e servizi, potranno essere opportunamente riportate nei contratti che verranno stipulati a partire dall'entrata in vigore della novella legislativa. Sono previsti ulteriori provvedimenti per disciplinare modalità alternative di trasmissione dei dati; ciò lascia supporre che quanto indicato nella norma non sarà l'unico modo per assolvere ai nuovi adempimenti ma bisogna attendere per gli ulteriori sviluppi legislativi primo tra i quali la conversione in Legge del decreto in esame.

Conclusioni

L'Esecutivo, attraverso tale provvedimento collegato per obiettivi comuni alla Legge di Bilancio 2020, intende combattere l'evasione fiscale che, in alcuni settori particolarmente critici, raggiunge picchi impressionanti: la sistematica omissione di versamenti dovuti serve a soggetti privati scarsamente patrimonializzati e, sovente, costituiti per lo scopo, a comprimere il prezzo offerto.

Di qui la costruzione di un impianto, estremamente articolato che rende i committenti responsabili nella tutela dei crediti erariali sulle ritenute dei lavoratori dipendenti delle imprese ove si realizza un decentramento produttivo dell'attività.

Tutto questo richiede una riorganizzazione nelle Amministrazioni e nelle imprese interessate (non solo i committenti, ma anche le aziende esecutrici nella filiera) che saranno investite di nuovi compiti, legati a scadenze ben precise sia per quel che concerne l'invio dei dati, che la provvista economica che, infine, il versamento delle ritenute fiscali.

Le conseguenze di tali nuovi oneri si riverbereranno, necessariamente, anche sui professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, amministratori di condomini – per questi ultimi si pensi ai servizi di pulizia o agli appalti legati, ad esempio, a lavori di ripulitura delle “facciate”, facilitati dalle deduzioni fiscali-) che affiancano le imprese nella loro opera e che, a scadenze prestabilite, dovranno trasmettere una serie di dati relativi ai dipendenti utilizzati ed al numero delle ore lavorate per quell'opera o servizio che dovranno essere “scorporate” su più committenti, laddove gli stessi vengano utilizzati presso diversi committenti.



Because we care.

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 362271
F +39 06 3235161
roma@tonucci.com

Milano

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 02859191
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Napoli

Via Giosuè Carducci, 19
80121 (NA)
T +39 081 422784
F +39 081 418801
napoli@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Ruga Abdi Topani
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucarest

Str. Academiei 39 - 41
010013 - Sector 1
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com

SERBIA

Belgrado

Bulevar Kralja
Aleksandra 298a
11000
T +381 11 4036003
F +381 11 4036004
belgrado@tonucci.com